



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

tel. 0835593811 - fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA FISSA E
MOBILE DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT)**

Approvato dal Consiglio Comunale di Montalbano Jonico (MT) con deliberazione n. 19 del 31
Marzo 2017



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza fissa e l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Montalbano Jonico, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana, per la tutela ambientale e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il presente regolamento è stato adeguato al provvedimento Generale per la Privacy dell'8 aprile 2010, alla Legge 23 aprile 2009 n. 38, alla disciplina generale in materia di protezione dei dati personali prevista dal D.Lgs. 196/2003, alle Circolari del Capo della Polizia n. 558/A421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, adottato nel rispetto della Legge n. 65 del 07 marzo 1986 (legge – quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e successive modificazioni e alle specifiche Leggi Regionali di settore. Recepisce altresì la direttiva del Ministero dell'Interno datata 02 marzo 2012.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alla normativa di riferimento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. per "banca dati" il complesso dei dati personali, formatosi presso il "cloud" e presso i "dispositivi mobili di videosorveglianza", raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b. per "cloud" si intende la "banca dati" remota, gestita dal gestore del servizio di videosorveglianza fissa, ove si archiviano i dati personali raccolti mediante riprese videoregistrate dall'impianto delle videocamere fisse;

c. per "dispositivi mobili di videosorveglianza" si intende il complesso delle attrezzature utili all'installazione di videocamere mobili, registrazione e archiviazione su supporti di memoria mobili di "dati personali";

d. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici ed informatici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza fissa e mobile;

f. per "titolare", l'Ente Comune di Montalbano Jonico, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

g. per "responsabile" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

h. per "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

- i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti titolati, in copia o mediante la loro messa a disposizione per la consultazione;
- n. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fissa e mobile, attivati sul territorio del comune di Montalbano Jonico.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza fissa e videocamere mobili. Per la videosorveglianza fissa, il comune procede ad indicare al gestore dell'impianto e del cloud il nominativo di un dipendente comunale, quale responsabile del trattamento dei dati al quale verranno assegnate le credenziali per l'accesso e per il trattamento. La videosorveglianza mobile costituita dai dispositivi mobili di videosorveglianza ha funzionamento autonomo ed è assegnata esclusivamente alla Polizia Locale del comune di Montalbano Jonico. Per la videosorveglianza mobile il comune nominerà, nell'ambito degli agenti della Polizia Locale il responsabile del trattamento dei dati.

2. Le finalità dell'impianto fisso e dei dispositivi mobili, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Montalbano Jonico, sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici videosorvegliati, per permettere l'azione delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- l'attivazione di un eventuale strumento di supporto per la protezione civile sul territorio comunale;
- la vigilanza ambientale per consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la vigilanza in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. Le finalità istituzionali sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Montalbano Jonico dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. La disponibilità delle immagini registrate può costituire, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine sul territorio comunale.

4. Il sistema di videosorveglianza fissa e mobile comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle

videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5.L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere fisse sarà individuata con apposito atto. La localizzazione delle videocamere mobili sarà, di volta in volta, individuata con apposito atto.

6.L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

7.Gli impianti di videosorveglianza fissa e mobile non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli stessi impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Un dipendente comunale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza fissa, ai sensi dell'art. 2, lettera g del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Comandante o il vice Comandante della Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza mobile, ai sensi dell'art. 2, lettera g del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e le disposizioni del presente regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni nonché delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto in sede di designazione.

6. Gli incaricati del trattamento materiale, nominati dal Sindaco di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e/o del Responsabile.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere dell'impianto fisso sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile e recepimento nel presente regolamento.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
9. Il Responsabile custodisce le credenziali di accesso alle immagini, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti mobili di archiviazione o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 — Persone autorizzate ad accedere ai dati

1. L'accesso è consentito solamente al personale autorizzato, come precedentemente individuati, e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati di cui al presente Regolamento e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento sono tenuti al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti in servizio presso il Comune di Montalbano Jonico che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema notificata in busta chiusa direttamente dal gestore del cloud.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione da autorizzare ;

2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso il cloud.

3. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese distruggono quelle già registrate nel tempo precedentemente citato.

Art. 11 — Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali da parte degli organi legittimati a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta indirizzata al responsabile.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 — Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
2. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Montalbano Jonico, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Montalbano Jonico si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 — Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione e la conseguente modifica dell'angolo di registrazione nel caso di utilizzo illecito.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche e può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 — Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in modo da non renderli accessibili al pubblico. Possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone.

Art. 16 — Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. Per quanto riguarda la videosorveglianza mobile, i relativi supporti verranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
2. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate come dichiarate dal gestore.
3. Nel caso il supporto della videosorveglianza mobile debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e tale da non poter essere recuperati i dati in esso presenti.
4. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro cartaceo degli accessi", tenuto dal responsabile, reso disponibile ai controlli del titolare e nel quale sono riportati:
 - - la data, l'ora e il motivo dell'accesso;
 - - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - - la sottoscrizione del medesimo;
 - - annotazione del controllo da parte del titolare.
6. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 17 — Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Montalbano Jonico effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 — Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati e sulla cancellazione. L'istanza che dovesse riguardare un particolare evento, collocabile in termini di luogo e di tempo, deve essere presentata entro 48 ore dall'evento al quale si riferisce.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare tempestivamente l'effettiva esistenza delle immagini dandone comunicazione al richiedente e fissando altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 — Comunicazione dei dati

1. E' fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 3016/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 — Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21 — Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 22 — Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori o variazioni strutturali dell'impianto.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con la sua approvazione.

Art. 23 — Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 — Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Allegato n.1 FAC — SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Allegato n. 2 FAC — SIMILE RECLAMO



FAC— SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto , identificato tramite ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
 2. data di possibile ripresa
 3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
 4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
 5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
 6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
 7. attività svolta durante la ripresa
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC — SIMILE RECLAMO

Al Responsabile del trattamento dei dati

Il/La sottoscritto/a che aveva presentato in data
presso , una richiesta di accesso alle immagini video che
potrebbero aver registrato miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti
motivi:.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

In fede.

(luogo e data)

(firma)

